

Il nuovo modello OT24 2015 per l'oscillazione del tasso Inail

di Monica Livella - funzionario Inail*

L'Inail ha pubblicato il [nuovo modello OT24 2015](#) per l'ottenimento dello sconto rivolto alle aziende che nel 2014 hanno adottato interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La nuova versione del modello è stata condivisa dall'Inail con le parti sociali e contiene interessanti spunti innovativi nell'approccio alla modalità premiale.

Premessa

Ai sensi dell'art.24 delle Modalità di Applicazione della Tariffa Inail, le aziende, attive da almeno un biennio, che attuano interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.), possono richiedere all'Inail uno sconto sul tasso applicato. Il decreto ministeriale 3 dicembre 2010, che ha rivisto il testo dell'art.24, D.M. 12 dicembre 2000, prevede che la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo¹, come segue:

Lavoratori/anno	Riduzione
Fino a 10	30%
Da 11 a 50	23%
Da 51 a 100	18%
Da 101 a 200	15%
Da 201 a 500	12%
Oltre 500	7%

La riduzione riconosciuta dall'Inail opera solo per l'anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall'azienda stessa, in sede di auto-regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno².

La misura della riduzione applicabile va riferita a cia-

* Si segnala che le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione.

¹ Per lavoratori/anno si intende il dato riportato nel modello Inail 20SM, trasmesso ogni anno alle aziende per singola voce di tariffa. Il metodo di calcolo si diversifica a seconda che il numero degli eventi, verificatisi nello stesso anno, liquidati in temporanea, sia minore di 10 o maggiore di 9. Se il numero degli eventi è minore di 10, il numero dei lavoratori/anno si ottiene dividendo le retribuzioni assicurate per la retribuzione media. Se il numero degli eventi è maggiore di 9, il numero dei lavoratori/anno si ottiene dividendo le retribuzioni assicurate per le retribuzioni infortuni.

² Dall'istanza presentata nel 2015, se accolta, scaturirà un beneficio in termini di regolazione 2015 nell'autoliquidazione 2015/2016.

scuna voce di tariffa, esistente da almeno un biennio completo³ e, nel caso di PAT (Posizione Assicurativa Territoriale) a più voci, la determinazione della riduzione sarà effettuata separatamente per ognuna delle voci inserite nella PAT, considerando il numero di lavoratori/anno relativi a ciascuna voce. Potrà quindi accadere che un'azienda abbia diritto a una riduzione del 30% per una voce – in quanto per quella voce i lavoratori/anno sono inferiori a 10 – e contestualmente a una riduzione del 7% su un'altra voce – perché su questa risulta un dato lavoratori/anno superiore a 500. Nel caso di PAT con tasso *c.d. ponderato* il numero lavoratori/anno sarà unico e riferito alla ponderazione.

La riduzione rientra tra i “*benefici normativi e contributivi*” previsti dal D.M. 24 ottobre 2007, pertanto, per fruirne, è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti requisiti:

- applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;
- inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all'allegato A del D.M. 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (*c.d. cause ostative*);
- possesso della regolarità contributiva nei con-

³ Per quanto riguarda il computo del biennio completo si rinvia alla circolare Inail n.25/14, nella quale si fa rinvio alla circolare Inail n.2/89: per lavori iniziati dal 2 gennaio (compreso) il biennio di attività deve ritenersi maturato al 31 dicembre dell'anno successivo, in considerazione della festività del primo giorno dell'anno.

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

fronti di Inail e Inps e, per il settore edile, anche delle Casse Edili.

L'obbligo di trasmissione telematica

La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione servizi *online* presente sul sito www.inail.it entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno-bisestile) dell'anno per il quale la riduzione è richiesta.

Il *fac simile* del modello di domanda OT24 è disponibile nella sezione Modulistica del sito Inail, assieme al ["Questionario di autovalutazione per l'osservanza di alcune delle principali norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro"](#), che aiuta nella valutazione circa il possesso di alcuni dei requisiti utili.

Il modello OT24 2015

Per il 2015 è stato predisposto un nuovo modello OT24 di istanza, riformulato in alcune sue parti, disponibile, come detto, sul sito Inail nell'area *download* dei modelli anche in formato .pdf, per facilitare un'attenta analisi dei contenuti.

Il nuovo modulo è stato elaborato tenendo conto delle nuove esigenze del mondo produttivo, dell'evoluzione dell'ordinamento giuridico e degli approcci che si sono dimostrati più efficaci in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

A differenza degli scorsi anni, dove il modello prevedeva solo l'elencazione degli interventi previsti e il relativo "peso" in termini di punteggio, il nuovo modulo 2015, a fianco di ciascuna voce di attività migliorativa e del loro punteggio, presenta l'indicazione delle specifiche della documentazione ritenuta probante. In tal modo sarà immediato e agevole riconoscere gli interventi effettivamente selezionabili, poiché in possesso dei documenti a supporto.

Il nuovo modello è composto quindi da 5 colonne, rispettivamente dedicate a: numero di riferimento dell'intervento; descrizione dell'intervento; punteggio relativo; *flag* di selezione; specifica della documentazione probante.

Sul piano procedurale, poiché la soglia che garantisce l'accesso alla riduzione è pari a 100, anche quest'anno non sarà possibile selezionare un numero di interventi che comportino un punteggio superiore a 100.

Le novità introdotte sono diverse e il modello passa da 14 sezioni (dalla A alla P) e vari allegati a sole 4 sezioni (dalla A alla D) senza allegati e con la descrizione della documentazione probatoria a fianco di ciascun intervento.

Alcune voci sono state ricollocate e accorpate in altre, le attuali 4 sezioni sono:

- A – Interventi di carattere generale;
- B – Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale;
- C – Sicurezza e sorveglianza sanitaria;
- D – Prevenzione dei rischi specifici.

Molte voci già presenti nel precedente modello sono state collocate nelle nuove sezioni secondo la nuova impostazione di cui alle quattro macro aree sopra indicate. Alcuni aspetti meritano di essere evidenziati:

- per esempio, tra gli interventi di carattere generale, alla sezione A, punto 2, la novità del riconoscimento dell'importanza dell'adozione ed efficace attuazione di un "modello organizzativo e gestionale di cui all'art.30, D.Lgs. n.81/08, asseverato in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 2:2013 per il settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile";
- nel nuovo modello assume inoltre rilievo generale l'adozione di un modello organizzativo e gestionale richiamato dall'art.30, D.Lgs. n.81/08, secondo le procedure semplificate di cui al D.M. 13 febbraio 2014 (Sez.A, punto 3);
- acquisisce rilievo anche l'adozione o mantenimento di un sistema di Responsabilità sociale secondo la norma SA 8000 certificato da un organismo terzo (v. Sez.B p.to 3).

In particolare, rispetto alle versioni precedenti del modulo, sono stati conservati alcuni importanti interventi nella Sezione C, rafforzando ancora il ruolo svolto da RIs e RIsT all'interno dell'azienda nonché la funzione della formazione nel consolidamento di un sistema di prevenzione dei rischi.

Completamente innovativa è la sezione D, dove vengono indicate 7 tipologie d'intervento per la prevenzione di rischi specifici, a ciascuno dei quali viene attribuito un punteggio diverso in relazione al settore (costruzioni, trasporti, energia piuttosto che chimica, tessile o metalmeccanica e altri), raggiungendo così un'assoluta specificità nell'attribuzione dello sconto, anche e soprattutto in relazione alla tipologia di rischio.

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Gli interventi previsti nella sezione D riguardano: i disturbi muscolo scheletrici; la protezione delle vie respiratorie; il rischio da lavoro in solitario; il rumore; le malattie cardiovascolari e/o oncologiche; l'abuso di sostanze psicotrope o stupefacenti o il consumo di alcol.

La cancellazione della Sezione P, presente invece nel modello precedente, che prevedeva una modalità aperta nella quale potevano essere liberamente inseriti "altri" interventi migliorativi, non va interpretata come una riduzione delle opportunità, ma piuttosto come una maggiore equità nell'assegnazione delle risorse economiche destinate allo sconto, che devono, appunto, essere mirate a interventi valutabili e effettivamente efficaci.

Non è quindi più possibile aggiungere interventi che non siano previsti nel complesso del modello.

L'istruttoria Inail e la regolarità contributiva

L'istruttoria e la definizione della domanda sono effettuate dalla Sede Inail competente per territorio; la riduzione sarà concessa solo previo accertamento dei requisiti anche di regolarità contributiva, con riferimento alla data in cui viene effettuata in concreto la verifica. Nel caso venga accertata una situazione di irregolarità contributiva, l'azienda sarà invitata a regolarizzarsi entro un termine non superiore a 15 giorni.

Il provvedimento motivato di accoglimento o di rigetto dell'istanza sarà poi inviato alla ditta entro 120 giorni dalla data della domanda.

La revoca della riduzione

L'Inail può procedere in qualsiasi momento alle verifiche di tutti i requisiti previsti per il beneficio, nonché di quanto dichiarato dalle aziende attraverso il modello OT24, anche nel rispetto della presenza della documentazione probante di cui al modello.

Qualora dalle verifiche esperite dall'Inail emerga la mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento, la sede Inail competente dovrà procedere alla revoca della riduzione del tasso concessa. Si potranno verificare due ipotesi:

1. nel caso in cui il provvedimento di revoca venga emesso dopo il pagamento del premio in regolazione, la revoca comporta la richiesta di un'integrazione di premio assicurativo (pari alla differenza tra il tasso scontato in prima applicazione e il tasso privo del beneficio di riduzione per igiene e prevenzione) e l'applicazione delle relative san-

zioni;

2. se il provvedimento di revoca interviene entro il 31 ottobre all'anno di presentazione dell'istanza, e cioè prima dell'elaborazione delle basi di calcolo dell'autoliquidazione, l'azienda dovrà solamente versare in sede di autoliquidazione su un tasso privo di oscillazione per igiene e prevenzione, così come comunicato nelle basi calcolo.

Il regime sanzionatorio applicabile in caso di revoca

Nella prima delle due ipotesi sopra esposte, e cioè nel caso di provvedimento di revoca successivo all'estrazione delle basi di calcolo, verranno applicate le relative sanzioni civili, configurandosi tuttavia diverse fattispecie con applicazione di due distinti regimi: quello previsto per le omissioni e quello previsto per le evasioni.

1. Verrà applicato il regime previsto per le omissioni nei casi in cui la revoca del beneficio sia conseguente a una verifica negativa circa l'idoneità degli interventi in tema di prevenzione dichiarati e effettivamente realizzati dall'azienda. Si tratta, cioè, dei casi in cui gli interventi dichiarati con il modello OT24 sono veri, ma l'Inail, in sede di verifica, ne attribuisce una valenza diversa.

2. Verrà applicato il regime sanzionatorio dell'evasione nei casi in cui l'Inail accerti che gli interventi selezionati nel modello OT24 non risultano realizzati o nel caso in cui, a seguito di richiesta da parte dell'Inail di documentazione probante, l'azienda non provveda ad evadere la richiesta.

Va ricordato che in caso di omissione la sanzione civile è calcolata, in ragione d'anno, in misura pari al tasso minimo di partecipazione delle operazioni di rifinanziamento dell'eurosistema, maggiorato di 5,5 punti, fino a un tetto massimo del 40% dell'importo del premio non corrisposto alla scadenza (che nel caso di specie è quella dell'autoliquidazione), oltre al tetto massimo sono dovuti gli interessi di ora.

Nel caso di evasione la sanzione civile, in ragione d'anno, è pari al 30% del premio evaso, fino al tetto massimo del 60% del premio non pagato alla scadenza dell'autoliquidazione; oltre al tetto massimo sono dovuti gli interessi di mora.

Conclusioni

Il *restyling* del modello OT24 impone alle aziende una sempre maggiore consapevolezza di quanto dichiarato al fine dell'ottenimento dello sconto (anche alla luce delle conseguenze in caso di revoca); men-

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

tre, per quanto riguarda le tipologie di intervento richiesta per l'ottenimento dello sconto, evidenzia il rafforzamento della volontà dell'Inail di legare il fattore premiale a interventi sempre più specifici e coinvolgenti le varie figure della sicurezza.

La volontà è senza dubbio quella di orientare le

aziende all'adozione di modelli organizzativi e sistemi di gestione sempre più efficienti, affinché le aziende si assumano responsabilità sociali verso gli *stakeholder* e utilizzino sistemi di produzione sempre più orientati alla prevenzione e alla sicurezza dei loro lavoratori.

2^a edizione

 **Euroconference**
E-Learning

ADDETTO PAGHE E CONTRIBUTI ON-LINE

L'appuntamento mensile in diretta con l'esperto per l'aggiornamento dell'Addetto Paghe

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Catalogo Premi
Punti Privilege

Quota intera di partecipazione

€ 400,00 + IVA

Quote riservate Privilege Card



PLATINUM
€ 300,00 + IVA



GOLD
€ 320,00 + IVA



BLU
€ 340,00 + IVA

SCOPRI DI PIÙ